



CL 2.18.1/1492/2017/X

14:26 13 Mar 17 A00100C 002476

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** n° 1492  
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** nomina dell'avv. Gian Paolo Zanetta, già Direttore Generale dell'AOU Città della Salute di Torino come Commissario della stessa ai sensi del comma 524 e seguenti della legge di stabilità 2016

**Premesso che :**

Il comma 524 delle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016) richiede alle regioni, riguardo le proprie aziende ospedaliere, il rispetto di alcuni parametri sia di tipo economico gestionale che di volumi, qualità ed esiti delle cure. In particolare si prevede che:

"Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una od entrambe le seguenti condizioni:

a) **uno scostamento tra costi rilevati** dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e **ricavi** determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, **pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro.**

Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;

b) **il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure**, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.

**Al comma 528 si stabilisce che:**

"Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale ed al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati".

**Al comma 530 si stabilisce che:**

"Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio Sanitario Regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.

Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

**Al comma 533 si stabilisce che:**

"La **regione**, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, **verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro** di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata.


In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati.

In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente.

Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro".

**Al comma 534 si stabilisce che:**

"Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, **tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale** degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero **in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro**".



**Visto che:**

l'incarico dell'Avv. Giampaolo Zanetta come Direttore Generale della Città della Salute è in scadenza a marzo 2017;

l'AOU Città della Salute è risultato una delle Aziende Ospedaliere più indebitate d'Italia, con un deficit complessivo di oltre 170 milioni nel 2014, e un risultato di esercizio netto nel 2015 di -15 milioni;

con deliberazione n. 1350 del 04/11/2016 l'AOU Città della Salute ha deliberato l'adozione ed attuazione del Piano di Rientro per gli anni 2017-2018-2019;

**Appreso che**

in data lunedì 13 marzo 2017, la Giunta regionale ha nominato lo stesso Zanetta come Commissario per un anno della stessa Città della Salute;

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta  
L'Assessore



per conoscere se ritenga congruo che il Direttore Generale dell'AOU, in piano di rientro per debito eccessivo, sia nominato Commissario per un anno per l'attuazione dello stesso piano

**FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*